

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 3 febbraio 2005.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 2 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DUILIO ed altri: « Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco » (5579);

BIONDI: « Disposizioni per l'attribuzione di un'indennità perequativa ai referendari e ai primi referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali » (5580);

FLUVI: « Modifiche alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, e altre disposizioni in materia di agenti di assicurazione » (5581);

TURCO ed altri: « Nuove norme in materia di assistenza farmaceutica e per lo sviluppo del settore » (5582);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SARO ed altri: « Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia » (5583).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma, il 27 ottobre 2003 » (5518)  
*Parere delle Commissioni I, II, V, VII e X.*

*VI Commissione (Finanze):*

MAZZOCCHI: « Delega al Governo per la tutela delle famiglie in materia fiscale » (5534)  
*Parere delle Commissioni I, V e XII.*

**Trasmissione dalla Presidenza  
del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8,

comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di un'ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 14 gennaio 2005, nei confronti degli assistenti di volo e dei piloti della società Alitalia.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 7 dicembre 2004, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: RAVA ed altri n. 9/4644/18, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2004, concernente la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli; BIELLI n. 9/4447/85 e ZANELLA ed altri n. 9/4447/142, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernenti, rispettivamente, le prestazioni socio-sanitarie a favore degli anziani non autosufficienti e la tutela dei lavoratori a rischio; INNOCENTI ed altri n. 9/4489/85, approvato nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, NIGRA n. 9/4489/117, Alberta DE SIMONE n. 9/4489/142 e OTTONE n. 9/4489/160, accolti come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernenti, rispettivamente, benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, maggiorazione sociali previste per i trattamenti pensionistici ordinari, tutela delle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, benefici a favore degli invalidi civili titolari di pensione.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

#### **Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il bilancio di previsione per l'anno 2005 ed il bilancio pluriennale 2005-2007, della Presidenza del Consiglio dei ministri (doc. LXXI, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

#### **Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 1° febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i rapporti informativi, in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria, trasmessi dalle regioni Umbria, Toscana, Lazio, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e provincia autonoma di Trento per l'anno 2002 e dalle regioni Lazio, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

#### **Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, il rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione econo-

mica (ISE) disciplinati dal citato decreto legislativo n. 109 del 1998, relativo agli anni 2003 e 2004 (doc. CLXIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

#### **Trasmissioni dal Garante del contribuente.**

Il Garante del contribuente per la regione Basilicata, con lettera in data 24 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-*bis*, n. 31).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente per la regione Lazio, con lettera in data 28 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-*bis*, n. 32).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Normativa da applicare in Abruzzo per le elezioni regionali dell'aprile 2005)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli affari regionali, per sapere – premesso che:

il consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato, in prima lettura il 20 luglio 2004 e in seconda lettura il 21 settembre 2004, il testo del nuovo statuto regionale;

il Consiglio dei ministri, con delibera del 4 novembre 2004, ha impugnato presso la Corte costituzionale lo statuto della regione Abruzzo, evidenziando illegittimità costituzionali riferite a diversi articoli dello statuto stesso;

il consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato nel mese di dicembre 2004 una legge regionale contenente « Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale »;

da più parti sono state sollevate critiche in ordine a tale legge regionale, di cui sono stati evidenziati aspetti di illegittimità costituzionale;

in particolare, tale legge regionale prevede che non siano eleggibili a presidente della giunta e a consigliere regionale anche i sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a 5 mila abitanti, nonché i presidenti e gli assessori delle province. Nel sistema previgente alle

modifiche costituzionali, il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali erano stabiliti con legge statale, nella fattispecie con legge 23 aprile 1981, n. 154, ora abrogata, salvo le disposizioni previste per i consiglieri regionali, che, quindi, rimangono in vigore;

l'articolo 2 della legge n. 154 del 1981 elenca dodici fattispecie di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e nessuna di queste contempla le cariche elettive degli organi degli enti locali;

inoltre, le disposizioni della legge 2 luglio 2004, n. 165, attuativa del novellato articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono visibilmente orientate al rispetto del fondamentale diritto di accesso alle cariche elettive e al connesso corollario della specificità ed eccezionalità delle condizioni impeditive o restrittive di tale diritto;

il legislatore regionale non gode di una discrezionalità illimitata, ma deve rigorosamente attenersi ai principi stabiliti da legge statale, specialmente quando si tratta di disciplinare fattispecie che restringono o impediscono l'esercizio del diritto all'elettorato passivo;

la citata legge n. 165 del 2004 prevede che le cause di ineleggibilità sussistano qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato possono turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

ora il *metus* esercitabile dal candidato presidente di regione o consigliere regionale, per assurgere a causa di ineleggibilità, deve essere tale da turbare o condizionare in modo diretto la libera espressione del voto, il che, senz'altro, non si verifica per i sindaci;

ne deriva la palese illegittimità della disposizione della legge elettorale in oggetto;

va, comunque, sottolineato che lo statuto regionale costituisce evidentemente presupposto normativo della legge regionale che disciplina il processo elettorale —

se la legge regionale citata, approvata in pendenza del pronunciamento della Corte costituzionale sull'illegittimità dello statuto della regione — e come si è detto anch'essa passibile di impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale — possa essere legittimamente applicata nelle prossime consultazioni elettorali o, in caso negativo, quale sia la normativa da applicare nella regione Abruzzo per le elezioni regionali dell'aprile 2005.

(2-01435) « Mastella, Ostillio, Cusumano, Potenza, Luigi Pepe, Acquarone, De Franciscis, Boato ».

(1° febbraio 2005)

**(Sezione 2 – Iniziative normative per garantire l'identificazione del beneficiario del « Diritto all'aiuto » di cui al regolamento CE n. 1782/2003 relativamente ai contratti di soccida)**

## **B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

la riforma della politica agricola comune, approvata con il regolamento CE n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il « regime di pagamento unico », da attuarsi con le modalità previste dagli articoli da 33 a 57, ed ha definito « i

diritti all'aiuto » da assegnare ad ogni agricoltore sulla base della media dei premi comunitari ricevuti nel triennio 2000-2002;

con riferimento ai contratti associativi di soccida per l'allevamento di bestiame, l'attuazione della nuova normativa pone il problema dell'identificazione del beneficiario del « premio unico » derivante dal premio macellazione o premio all'abbattimento, nel caso in cui le figure di proprietario e di detentore dei capi di bestiame non coincidano;

infatti, a seguito dell'applicazione della riforma della politica agricola comune, si è venuta a creare una situazione paradossale a danno dei soccidari, dal momento che l'interpretazione della normativa sembrerebbe assegnare la titolarità del diritto alla quota del « premio unico » ai soccidanti, ossia a coloro che hanno la proprietà degli animali e svolgono attività industriale e commerciale diverse da quella puramente agricola e zootecnica;

è, invece, ferma convinzione che i titoli all'aiuto debbano essere assegnati all'allevatore soccidario, che è il detentore degli animali e svolge effettivamente l'attività agricola, adempiendo appieno a tutte le disposizioni vigenti;

in particolare, l'allevatore è responsabile dell'identificazione e registrazione dei bovini, della prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali, della sanità delle carni bovine, del benessere degli animali, della protezione e preservazione dell'ambiente e delle acque;

prima dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1782/2003 e del relativo decreto di attuazione (decreto ministeriale del 5 agosto 2004), i rapporti di soccida erano regolati da un protocollo d'intesa concluso nel marzo 2000 tra le organizzazioni di categoria, finalizzato ad una corretta gestione dei regimi di premio;

tale protocollo prevedeva espressamente che il beneficiario del premio fosse il soccidario, anche se era comunque stabilito che « nei contratti associativi previsti

dagli articoli 2170 e seguenti del codice civile, la domanda relativa ai premi alla macellazione ed ai pagamenti supplementari, può essere presentata dal soccidante, in quanto responsabile della direzione tecnico-amministrativa dell'impresa, previo assenso del soccidario » e che « limitatamente ed esclusivamente al premio alla macellazione ed ai pagamenti supplementari per l'anno 2000, si conviene che gli stessi vengano ripartiti riconoscendo al soccidario un compenso aggiuntivo non inferiore al 20 per cento e comunque non inferiore a quanto riconosciuto per gli accrescimenti »;

inoltre, l'articolo 11 del regolamento CE n. 1254 del 1999 prevedeva che « il produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento » e, poiché la condizione per beneficiare del premio era la detenzione, il beneficiario non poteva che essere il detentore, che nei contratti di soccida è il soccidario;

con l'applicazione della riforma della politica agricola comune, che ha istituito il « premio unico disaccoppiato », che prescinde dalla produzione, nasce il problema della titolarità del premio, in quanto l'articolo 33 del citato regolamento CE n. 1782/2003 prevede che « possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38 », cioè negli anni 2000, 2001 e 2002;

in base alla nuova normativa, quindi, i soccidanti risulterebbero i reali fruitori dei premi negli anni indicati e diventerebbero, paradossalmente, gli unici assegnatari dei titoli all'aiuto, avendo, per effetto di accordi interprofessionali intervenuti in passato tra i proprietari e i detentori di animali, inoltrato su delega degli allevatori domanda di premio nel triennio 2000-2002;

tale situazione costituirebbe, secondo gli interpellati, una palese ingiustizia a danno dei soccidari, che sono coloro che

effettivamente svolgono attività agricola e di allevamento e che, secondo la normativa previgente, sono i reali beneficiari dei premi e, quindi, titolari dei requisiti richiesti dal combinato disposto degli articoli 33 e 38 del citato regolamento CE —:

quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare il Ministro interpellato per risolvere la problematica dell'identificazione del beneficiario del « diritto all'aiuto » di cui al regolamento CE n. 1782/2003, nel caso del calcolo dei premi applicato ai contratti di soccida per l'allevamento del bestiame;

in particolare, in che modo si intenda tutelare gli allevatori soccidari e riconoscere ad essi il diritto ai premi zootecnici che hanno effettivamente percepito, anche al fine di evitare una serie di contenziosi giuridici interminabili per dimostrare la legittimità delle loro richieste.

(2-01436) « Maninetti, Volontè, Paroli, Riccardo Conti ».

(1° febbraio 2005)

**(Sezione 3 – Iniziative per l'erogazione dei fondi stanziati per il progetto di irrigazione del basso Molise)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

il consorzio di bonifica integrale larinese l'8 agosto 2001 ha presentato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto « Irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore », per ottenere il finanziamento con i fondi Fas;

il Cipe, competente ad approvare i progetti relativi alla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, così come previsto dal decreto legislativo

n. 190 del 2002, attuativo della legge n. 443 del 2001, dopo aver completato l'attività istruttoria, ha approvato il progetto preliminare, con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001;

in seguito alla presentazione del progetto definitivo, suddiviso in due lotti, da parte del consorzio anzidetto, trasmesso a tutte le amministrazioni competenti, il commissario *ad acta* della gestione *ex Agensud*, con nota del 9 ottobre 2003, qualificandosi come rappresentante della volontà del ministero delle politiche agricole e forestali, ha presentato una relazione sollevando una serie di rilievi critici in ordine all'intervento oggetto della procedura di finanziamento, rilievi finalizzati a modificare radicalmente il progetto originario e consistenti nella sola ed equivoca dicitura « di richiedere di procedere ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici »;

con apposita conferenza di Servizi, indetta con finalità istruttorie, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002, conclusasi con esito positivo in data 12 gennaio 2004, sono state acquisite tutte le autorizzazioni e i pareri richiesti per legge e il progetto del consorzio è stato positivamente valutato e approvato;

nella riunione del C.I.P.E., successiva alla chiusura della fase istruttoria, il commissario *ad acta* della gestione *ex Agensud* ha contestato nuovamente il progetto in questione, chiedendo un « approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici », incurante della circostanza che le stesse osservazioni già sollevate con la nota del 9 ottobre 2003 erano state valutate e superate da tutte le amministrazioni coinvolte in sede di verifica tecnica della validità del progetto. Tuttavia, anche in quest'occasione il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto che per legge « promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti. (...) e, sulla base

dei pareri predetti cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del Cipe, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto » (articolo 2, decreto legislativo n. 190 del 2002), ha ritenuto irrilevanti le osservazioni del commissario ed ha formulato la propria proposta di approvazione del progetto di intervento presentato dal consorzio di bonifica integrale larinese, senza prescrizione alcuna, classificandolo al 10o posto nella graduatoria degli interventi infrastrutturali ammissibili di finanziamento con i fondi Fas, di cui i primi undici hanno trovato immediata copertura finanziaria;

il Cipe, nella seduta tenutasi in data 29 settembre 2004, indetta al fine dell'approvazione definitiva degli interventi ammessi a finanziamento, ha finanziato tutti gli interventi inseriti alle prime 11 posizioni della graduatoria suddetta, ma, per il finanziamento del progetto del consorzio di bonifica integrale larinese, per « Irrigazione del basso Molise », su richiesta del ministero delle politiche agricole e forestali ha disposto, secondo gli interpellanti illegittimamente, che « prima della delibera di assegnazione delle risorse ai sensi della legge n. 443 del 2001 si dovrà procedere ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici »;

sostanzialmente, nonostante la fase istruttoria fosse già stata esperita e conclusa, nonostante l'approvazione già avvenuta del progetto preliminare e nonostante la proposta di accettazione del finanziamento avanzata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Cipe ha, di fatto, rigettato l'approvazione del progetto, disponendo tardivamente ed illegittimamente la riapertura dell'istruttoria per motivi di natura tecnica già valutati e superati, inconferenti rispetto all'intervento preliminarmente approvato;

è stata dunque, secondo gli interpellanti, illegittimamente bloccata la realizzazione di un progetto strategico di interesse nazionale e di fondamentale impor-

tanza per lo sviluppo del Mezzogiorno e per la regione Molise —:

in che modo intenda intervenire immediatamente affinché siano sbloccati i fondi stanziati per 77,47 milioni di euro ovvero sia annullato il provvedimento del Cipe (delibera del 29 settembre 2004), nella parte in cui condiziona l'assegnazione delle risorse relative al progetto di « Irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento », presentato dal consorzio di bonifica integrale larinese, dell'importo di 77,47 milioni di euro « ad un approfondimento dell'istruttoria tecnica che tenga conto delle interconnessioni degli schemi idrici »: condizione, a parere degli interpellanti,

assolutamente illegittima per violazione degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002.

(2-01430) « Ruta, Lusetti, Rusconi, Volpini, Pasetto, Ruggeri, Pinza, Ruggeri, Tanoni, Santino Adamo Loddo, Stradiotto, Giacomelli, Marino, Bindi, Ciani, Mattarella, Mosella, Burtone, Gerardo Bianco, Annunziata, Molinari, Iannuzzi, Franceschini, Monaco, Morgando, Banti, Carbonella, Colasio, Squeglia, Sinisi, De Mita ».

(27 gennaio 2005)